

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 2 gennaio 2018



EQUO COMPENSO

Italia Oggi Sette	02/01/18	P. 4	Equo compenso senza trattative	Michele Damiani	1
-------------------	----------	------	--------------------------------	-----------------	---

IPERAMMORTAMENTO

Italia Oggi Sette	02/01/18	P. 17	Proroghe ad hoc per le agevolazioni		3
Italia Oggi Sette	02/01/18	P. 16	Ammessi all'agevolazione i costi accessori		4
Italia Oggi Sette	02/01/18	P. 16	Macchinari, perizie circoscritte	Roberto Lenzi	5

INDUSTRIA 4.0

Italia Oggi Sette	02/01/18	P. 17	Pmi, sprint per industria 4.0	Roberto Lenzi	7
-------------------	----------	-------	-------------------------------	---------------	---

AUTOSTRADE

Corriere Della Sera	02/01/18	P. 33	Autostrade: il segreto di Stato sui contratti dei concessionari	Fabio Savelli	9
---------------------	----------	-------	---	---------------	---

La disciplina trova la sua forma definitiva. Le ultime modifiche in legge di Bilancio

Equo compenso senza trattative

Stop agli abusi dei clienti forti. Parametri fondamentali

Pagina a cura
di MICHELE DAMIANI

Una tutela per il libero professionista che si trova a espletare le proprie attività in favore di un cliente «forte», il quale avrà l'obbligo di corrispondere un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione svolta. Una garanzia che si traduce, inoltre, nell'impossibilità della presenza di clausole «vessatorie» all'interno di un contratto. Un insieme di linee guida per il giudice che dovrà stabilire il compenso del professionista sulla base della legge e dei parametri ministeriali. Questo è quanto previsto dalla norma sull'equo compenso per i professionisti, introdotta dal dl fiscale (dl 148/2017) e modificata dalla legge di Bilancio, approvata definitivamente lo scorso 23 dicembre. Inizialmente, la norma contenuta nel collegato fiscale faceva riferimento esclusivamente alle prestazioni degli avvocati; è stato il passaggio in aula ad allargarla a tutte le professioni (e a comprendere tra i clienti forti la Pubblica amministrazione). In precedenza, nei due rami del Parlamento si stava già svolgendo la discussione di tre testi sul tema (ddl Sacconi al Senato, ddl Damiano e pdl Berretta alla Camera).

Compenso.

La norma stabilisce che banche, assicurazioni, grandi imprese e pubblica amministrazione abbiano, nei confronti del professionista a cui hanno conferito un incarico, l'obbligo di garantirgli un compenso che sia equo, ovvero proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al conte-

nuto e alle caratteristiche della prestazione. Il compenso, inoltre, dovrà essere conforme ai parametri ministeriali. Per i commercialisti, ad esempio, il decreto che li identifica è il 140/2012; per i consulenti del lavoro è il 46/2013; per gli avvocati il 55/2014 (la bozza del nuovo decreto per i parametri forensi è stata firmata dal ministro Orlando ed è in attesa di pubblicazione). Il riferimento ai parametri è stato reso più stringente dalla legge di bilancio (la locuzione «conforme ai parametri» ha sostituito quella di «tenuto conto dei parametri»)

Clausole vessatorie.

Vengono identificate, come detto, una serie di clausole la cui presenza non pregiudicherà la validità dell'intero contratto; saranno le singole clausole ad essere considerate nulle. La legge di bilancio è intervenuta anche sotto questo aspetto; è stata eliminata la possibilità di inserire le clausole previa trattativa, quindi con il consenso del professionista; ora ciò non è possibile. Sono considerate vessatorie le clausole che prevedano la possibilità, in capo al cliente, di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; quelle che attribuiscono allo stesso la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta dell'atto o di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito. Non può essere prevista l'anticipazione delle spese della controversia a carico del professionista né possono essere stipulate clausole che lo obblighino a rinunciare al rimborso spese. Vietate previsioni di pagamen-

to superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura. Nei casi di consulenza in materia contrattuale, la corresponsione del compenso non può essere subordinata alla sottoscrizione dell'atto. No a importi minimi nei casi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente. Infine, in caso di una nuova convenzione sostitutiva con lo stesso cliente, si all'applicazione retroattiva della nuova disciplina nel caso in cui l'accordo preveda compensi inferiori per gli incarichi pendenti o non ancora fatturati o definiti.

Il ruolo del giudice.

Il giudice avrà un ruolo molto importante nel garantire il rispetto della norma: egli dovrà accertare la non equità del compenso e la vessatorietà di una o più clausole; a quel punto dovrà dichiarare la nullità delle clausole e determinerà il compenso del professionista tenendo conto dei parametri ministeriali. La nullità opera solo a vantaggio del professionista che non avrà limiti temporali per esercitarla (il limite iniziale di 24 mesi è stato eliminato dalla legge di Bilancio).

Il ruolo del professionista.

Saranno tutelati tutti i professionisti; la norma prevede che le disposizioni si applicano, in quanto compatibili (definizione che lascia aperti alcuni dubbi), alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 81/2017 (Jobs act del lavoro autonomo); l'articolo in questione prende a riferimento tutte le categorie professionali (riconosciute e non). Per le categorie non riconosciute bisognerà stabilire i parametri di riferimento, a oggi ancora non esistenti. Il professionista avrà il compito di far valere l'azione di nullità nel caso di clausola vessatoria.

L'ultimo articolo della norma istituisce una clausola di invarianza finanziaria; viene stabilito che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La clausola in questione rischiava di far saltare l'intero apparato normativo, in quanto la nota della ragioneria dello Stato alla legge di bilancio stilava in 150 milioni di euro il costo aggiuntivo derivato dall'applicazione; per ovviare a questo problema sono stati esclusi gli agenti della riscossione che quindi, quando conferiranno un incarico ad un professionista, non avranno l'obbligo di rispettare la normativa.



Equo compenso, cosa prevede la legge

Definizione del compenso	Il cliente dovrà garantire un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione; il compenso dovrà essere conforme ai parametri ministeriali
Chi deve rispettare gli obblighi di legge	Clients forti: banche, assicurazioni, grandi imprese e pubblica amministrazione. Esclusi dall'applicazione gli incarichi conferiti dagli agenti della riscossione
Chi è tutelato dalla legge	Tutti i liberi professionisti
Clausole vessatorie	La legge identifica una serie di clausole, definite vessatorie, la cui presenza non pregiudica la validità del contratto. Le clausole saranno nulle
Intervento del giudice	Il giudice, accertata la non equità del compenso e la vessatorietà di una o più clausole, dichiara la nullità delle stesse e determina il compenso del professionista tenendo conto dei parametri ministeriali

Proroghe ad hoc per le agevolazioni

Proroga iper-ammortamento al 250% a tutto il 2019, software al 140% a tutto il 2019, super-ammortamento a giugno 2019 al 130%. È quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018 approvata in via definitiva.

La legge prevede dunque, per gli investimenti in beni materiali strumentali ad eccezione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 164 comma 1 del Tuir, la proroga della legislazione in tema di superammortamento per il 2018.

Prevede che l'agevolazione venga applicata anche agli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2019, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro la medesima data sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.

La maggiorazione del valore dei beni ai fini della deducibilità fiscale dei relativi ammortamenti è del 30%, al posto del 40%.

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave «Industria 4.0» inclusi nell'Allegato A della legge 232/2016 effettuati nel 2018, viene prorogata la maggiorazione nella misura del 150%.

L'agevolazione è applicata anche agli in-

vestimenti in tali beni effettuati entro il 2019, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.

Per gli investimenti che vengano invece effettuati in beni immateriali strumentali rientranti nella categoria di particolari software (allegato B) della legge 232/2016, è prevista la proroga dell'ammortamento maggiorato nella misura del 40% per il 2018. Anche per questi beni, la misura trova applicazione gli investimenti consegnati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che i suddetti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%.

Tra le novità di interesse, della legge di bilancio, c'è anche la possibilità di sostituire i beni oggetto di ammortamenti maggiorati con altri beni simili. L'ammontare del maggior ammortamento sarà parametrato all'importo più basso. Considerando però le proroghe in essere, l'impresa potrà valutare di rinunciare a «sostituire» il bene, facendo un nuovo iper-ammortamento sul bene ultimo acquistato, se questo ha un valore maggiore del primo bene entrato in azienda e se i tempi lo consentono.



Ammessi all'agevolazione i costi accessori

Gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell'ambito dello specifico processo produttivo possono essere agevolati tramite l'iperammortamento. La risoluzione n. 152/E del 15 dicembre 2017 dell'Agenzia delle entrate ha definitivamente chiarito tale ammissibilità, ampliandola inoltre alle opere murarie connesse all'installazione del macchinario. La portata dell'iperammortamento, quindi, viene ampliata di tutti quei costi connessi all'acquisto della macchina, quali accessori e opere murarie di installazione.

Si ai costi accessori e alle piccole opere murarie. La risoluzione individua in via amministrativa un limite quantitativo forfetario entro il quale si ritiene verificata la circostanza che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento del bene agevolabile costituiscono «normale dotazione» del bene medesimo. A tal fine, il ministero dello sviluppo economico ha ritenuto che tale limite forfetario possa essere determinato in ragione del 5% del costo del bene principale rilevante agli effetti dell'iperammortamento. Nel limite di tale importo, quindi, si può presumere che le dotazioni possano essere considerate accessorie, se i costi di tali dotazioni siano effettivamente sostenuti e debitamente docu-

mentati. L'impresa può tuttavia applicare l'iperammortamento sulle attrezzature e accessori in questione anche per l'importo che eccede il predetto limite del 5%, ma sarà onere del contribuente dimostrare in sede di controllo gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell'agevolazione. Tra gli oneri accessori di diretta imputazione possono inoltre rientrare anche quelli relativi a piccole opere murarie necessarie per l'installazione di un macchinario presso il sito aziendale, quali ad esempio quelle relative alla realizzazione del basamento per l'ancoraggio del bene. Nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumano natura di «costruzioni» ai sensi della disciplina catastale, gli stessi costi possano configurarsi come oneri accessori e rilevare ai fini della disciplina dell'iperammortamento.

No ai costi della perizia. Sempre in tema di oneri accessori rilevanti ai fini della determinazione del costo degli investimenti agevolabili, la Risoluzione segnala che il costo della perizia giurata o dell'attestazione di conformità non assume rilevanza, comunque, ai fini dell'iperammortamento, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione in bilancio, trattandosi semplicemente di un onere il cui sostenimento è richiesto esclusivamente ai fini dell'ottenimento del beneficio fiscale.



Mise ed Entrate hanno precisato i compiti di impresa e professionisti sull'iperammortamento

Macchinari, perizie circoscritte

Tecnici non responsabili di profili fiscali e contrattuali

Pagina a cura
di ROBERTO LENZI

Sull'iperammortamento definite le responsabilità tra tecnici e impresa; vengono resi noti gli schemi di perizia e quelli dell'analisi tecnica; emerge un'apertura all'ammissibilità delle spese accessorie e alle piccole opere edili che sono indispensabili per installare i macchinari agevolabili. Queste le novità più significative che emergono dalla lettura della circolare n. 547750 del 15 dicembre 2017 del ministero dello sviluppo economico e della risoluzione n. 152/E del 15 dicembre 2017 dell'Agenzia delle entrate. Il tecnico deve riportare nella perizia i dati relativi a investimenti, ma non ha responsabilità se l'impresa ha effettuato investimenti non corrispondenti a quanto scritto sui contratti, se gli stessi sono imputabili al periodo fiscale dichiarato e se sono effettivamente nuovi.

Responsabilità limitata per il perito. La responsabilità del soggetto chiamato a periziare si limita ai contenuti che costituiscono «propriamente il risultato dell'attività tecnica svolta dal professionista o dall'ente incaricato e ai quali si ricollega l'assunzione di responsabilità da parte di tali soggetti». Non ricade su questi soggetti la responsabilità sugli altri elementi, pur se concernenti gli investimenti agevolabili e ugualmente da indicare nella perizia. Rimane a carico dell'impresa la determinazione del costo fiscale rilevante e la sua imputazione secondo le regole della competenza al periodo d'imposta agevolabile. Il professionista o l'ente incaricato si limiteranno a recepire nella perizia/attestato le indicazioni e le valutazioni operate dai competenti organi amministrativi dell'impresa, che ne assumeranno quindi diretta ed esclusiva responsabilità ai fini dei successivi controlli degli uffici fiscali. La perizia giurata o l'attestazione di conformità

non attengono in generale ai profili fiscali, contabili e contrattuali che costituiscono i presupposti per la spettanza dell'agevolazione. Tra le verifiche tecniche richieste al perito o all'ente di certificazione non rientra quella concernente il requisito della «novità» dei beni oggetto d'investimento; la responsabilità di questo aspetto ricade sotto l'esclusiva e diretta responsabilità dell'impresa beneficiaria.

Le attività del perito. Gli elementi che il soggetto incaricato della perizia giurata o dell'attestazione di conformità dovrà sviluppare sono i seguenti:

- Classificazione del bene in una delle voci dell'allegato A o B. Deve indicare l'allegato in cui il bene è ricompreso e il punto specifico nonché, nel caso si tratti di bene materiale cui all'allegato A, anche il gruppo di appartenenza (I di 12 punti, II di 9, III di 4);

- Verifica delle caratteristiche tecnologiche del bene ai fini della rispondenza ai requisiti richiesti dalla disciplina;

- Verifica del requisito della interconnessione con specificazione delle modalità e data dell'avvenuto riscontro della stessa;

- Rinvio all'analisi tecnica redatta in maniera confidenziale dal professionista o dall'ente a corredo della perizia o dell'attestato e custodita presso la sede dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione.

La perizia giurata o l'attestazione di conformità devono essere acquisite dall'impresa entro la data di chiusura del periodo d'imposta.

L'analisi tecnica. Le imprese che vogliono utilizzare l'iperammortamento devono, nella maggior parte dei casi, corredare la perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato,

di un'apposita analisi tecnica. Lo schema di perizia messo a disposizione dal ministero dello sviluppo economico è molto sintetico. Nel caso di acquisto di beni rientranti nel gruppo 1 dell'allegato A alla legge di Bilancio 2017, che rappresentano la maggioranza dei beni agevolabili, la perizia giurata deve essere accompagnata da un'analisi tecnica.

L'analisi tecnica deve descrivere brevemente il bene oggetto dell'investimento, deve specificare la sua denominazione commerciale, il modello, il numero di matricola, la tipologia di configurazione; deve dimostrare l'inclusione del bene in uno dei punti ammessi dalla legge. Gli elementi più importanti dell'analisi tecnica sono quelli relativi a dimostrare che sia i macchinari che l'impresa rispettano il requisito dell'interconnessione e dell'integrazione. Per fare questo, il perito deve relazionare su quanto fatto dall'impresa e deve precisare la data di interconnessione del bene all'interno dell'impresa, descrivendo come è avvenuta l'integrazione. L'aspetto dell'integrazione è invece trascurato all'interno della perizia. Mentre il tecnico deve giurare la data di entrata in funzione dei beni e la data di interconnessione, non c'è un richiamo alla data di integrazione.

L'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program. Il perito deve descrivere come si realizza l'interconnessione, le verifiche fatte a supporto, il materiale conseguente che allega che può consistere in immagini videate, doc tecnica del fornitore, fascicolo tecnico di costruzione ecc. L'interconnessione deve essere rappresentata e deve riguardare sia istruzioni in ingresso, con invio da remoto di informazioni al Plc che gestisce la macchina, sia sulla ricettazione o sulla programmazione, che in uscita. In questo caso deve esserci invio in remoto di informazioni sul funzionamento del macchinario o sistema inviando il numero pezzi prodotti, difettosità ecc.

L'integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura o con altre macchine del ciclo produttivo. Il tecnico deve descrivere come si realizza l'integrazione, le verifiche fatte a supporto. Deve commentare il materiale che allega: immagini videate, la documentazione tecnica del fornitore, il fascicolo tecnico di costruzione, ecc. È opportuno che descriva come si realizza l'integrazione macchinari e impianti e deve inserire schermate di esempio.



Le simulazioni

Esempio da circolare per interconnessione:

- descrizione dell'interconnessione: con erp, mes, scada, pc di ufficio, ecc.
- descrizione del protocollo di comunicazione: tcp/ip, http, ftp, ecc., specifiche della fornitura rilasciate dal produttore
- indirizzi ip dei dispositivi
- descrizione delle informazioni scambiate e, possibilmente, screenshot/fotografia delle videate/monitor
- (se disponibili) schemi elettrici dell'interconnessione

Esempio da circolare per integrazione:

- descrizione e/o videate del sistema di scambio dati con il sistema logistico di fabbrica: ordini automatici, movimenti di magazzino. se disponibile, tracciamento del lotto con report da gestionale.
- descrizione o videate del sistema di integrazione con la rete di fornitura: ordini automatici, date di consegna, aggiornamento dei programmi di produzione ecc.
- descrizione dell'integrazione m2m a monte e/o a valle con altre macchine
- (se disponibili) schemi elettrici e informativi per integrazione con macchine a monte e/o a valle

Lo si desume dalla relazione alla legge di Bilancio, in cui di fatto si esortano le imprese

Pmi, sprint per industria 4.0

Tempi stretti per combinare iperammortamento e Sabatini

Pagina a cura
di ROBERTO LENZI

Sono ridotti i tempi, rispetto a quelli stabiliti dalla legge di Bilancio 2018, per le piccole e medie imprese che vogliono combinare la maggiorazione al 250% offerta dall'iperammortamento e il contributo previsto dalla «Sabatini» per acquistare i beni industria 4.0. Lo si desume dalla relazione tecnica alla legge di Bilancio 2018 che, ipotizzando a marzo 2018 l'esaurimento dei fondi sulla Sabatini, spinge di fatto le imprese ad accelerare i tempi.

Infatti, le imprese che effettuano investimenti con la Sabatini devono interconnettere i beni entro 120 giorni dall'ultima consegna/fattura dei beni stessi. Quindi, ipotizzando la presentazione della domanda Sabatini alla banca a febbraio 2018 e la firma del relativo contratto a maggio 2018, con 12 mesi per la consegna e installazione dei beni, i tempi per realizzare gli investimenti, nonché integrarli e interconnetterli, si accorciano, al massimo, al primo semestre del 2019.

Questo fa sì che i tempi per la realizzazione degli investimenti iperammortizzabili siano praticamente allineati con quelli stabiliti dalla normativa per il superammortamento, la cui tempistica arriva «solo» fino al 30 giugno 2019.

La Sabatini combinata con l'iperammortamento. La Sabatini è già all'origine un'operazione che integra varie parti: l'impresa che effettua l'investimento in beni rientranti in Industria 4.0 firmando il contratto con il fornitore, la banca o società di leasing che mettono a disposizione il finanziamento, il fondo di garanzia che mette in pista una garanzia fino all'80% del finanziamento, il ministero dello sviluppo economico che concede un contributo e l'Agenzia delle entrate che permette l'iperammortamento al 250%.

Il contributo concesso dal ministero alla pmi, a fronte del finanziamento, è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento quinquennale convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75% annuo per gli investimenti ordinari e del 3,575% annuo per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Domande Sabatini fino a esaurimento. Le imprese possono continuare a presentare domande sulla Sabatini fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, che dovrà essere comunicato con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'intervento agevolativo è così articolato:

1) La pmi presenta alla banca/intermediario finanziario la domanda di agevolazione e la correlata richiesta di finanziamento per l'acquisizione di investimenti;

2) la banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla pmi, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande di finanziamento pervenute, trasmette al ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo;

3) la banca/intermediario finanziario, previa conferma

da parte del ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla pmi mediante l'utilizzo della provvista resa disponibile da Cdp, ovvero mediante diversa provvista, che può venire da risorse interne o da finanziamenti della banca centrale;

4) la concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento stesso. Nel caso, l'impresa, tramite la banca, richiede l'intervento del fondo;

5) la banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla pmi adotta la relativa delibera e la trasmette al ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa pmi in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

6) il ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario;

7) la banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la pmi e a erogare alla stessa il finanziamento in un'unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo;

9) l'impresa realizza l'investimento, lo fa entrare in funzione, acquisisce o utilizza un sistema di gestione della produzione, lo interconnette con i beni oggetto di investimento, integra il macchinario con la funzione logistica e, se il bene ha un valore di oltre 500 mila euro, chiede una perizia e una relazione tecnica che confermino la bontà dell'operazione ai fini dell'iperammortamento;

10) la pmi, a investimento ultimato, e una volta interconnesso il bene, entro 60 giorni compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l'accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento e nei successivi ulteriori 60 giorni, la richiesta di erogazione della prima quota di contributo, e le trasmette al ministero, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta;

11) l'impresa trasmette al ministero, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l'accesso alla piattaforma, le richieste di quote di contributo successive alla prima, allegando alle stesse l'ulteriore documentazione richiesta;

12) l'impresa sfrutta fiscalmente il beneficio dell'iperammortamento.

—© Riproduzione riservata—



Le proroghe

- Sabatini rifinanziata con previsione di operatività fino a marzo 2018
- Iperammortamento prorogato al 2019, su beni ordinati entro il 2018
- Superammortamento al 130% fino al 30 giugno 2019, su beni ordinati entro il 2018
- Ammortamento maggiorato per beni immateriali prorogato al 2019, su beni ordinati entro il 2018

Proroghe ad hoc per le agevolazioni

Proroga iper-ammortamento al 250% a tutto il 2019, software al 140% a tutto il 2019, super-ammortamento a giugno 2019 al 130%. È quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018 approvata in via definitiva.

La legge prevede dunque, per gli investimenti in beni materiali strumentali ad eccezione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 164 comma 1 del Tuir, la proroga della legislazione in tema di superammortamento per il 2018.

Prevede che l'agevolazione venga applicata anche agli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2019, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro la medesima data sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.

La maggiorazione del valore dei beni ai fini della deducibilità fiscale dei relativi ammortamenti è del 30%, al posto del 40%.

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave «Industria 4.0» inclusi nell'Allegato A della legge 232/2016 effettuati nel 2018, viene prorogata la maggiorazione nella misura del 150%.

L'agevolazione è applicata anche agli in-

vestimenti in tali beni effettuati entro il 2019, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.

Per gli investimenti che vengano invece effettuati in beni immateriali strumentali rientranti nella categoria di particolari software (allegato B) della legge 232/2016, è prevista la proroga dell'ammortamento maggiorato nella misura del 40% per il 2018. Anche per questi beni, la misura trova applicazione gli investimenti consegnati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che i suddetti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%.

Tra le novità di interesse, della legge di bilancio, c'è anche la possibilità di sostituire i beni oggetto di ammortamenti maggiorati con altri beni simili. L'ammontare del maggior ammortamento sarà parametrato all'importo più basso. Considerando però le proroghe in essere, l'impresa potrà valutare di rinunciare a «sostituire» il bene, facendo un nuovo iper-ammortamento sul bene ultimo acquistato, se questo ha un valore maggiore del primo bene entrato in azienda e se i tempi lo consentono.

La Lente

di **Fabio Savelli**

Autostrade: il segreto di Stato sui contratti dei concessionari

Sono coperti dal segreto di Stato. Contratti di concessione che riguardano tutti, eppure mai pubblicati. Nonostante l'Authority dei Trasporti abbia più volte espresso chiaramente la necessità di renderli pubblici in un'ottica di maggiore trasparenza nei confronti degli utenti delle arterie autostradali del Paese. Sono i contratti di concessione delle autostrade. Che regolano il rapporto tra il concedente — in passato l'Anas, ora il ministero dei Trasporti guidato da Graziano Delrio — e i concessionari, tra cui Autostrade per l'Italia, il gruppo Gavio, il gruppo Toto solo per citarne alcuni. Dal 1° gennaio gli utenti stanno vedendo rincarare in media del 2,74% il conto al casello. Un salasso poco giustificabile se parametrato all'inflazione del Paese. Comprensibile

se almeno i cittadini fossero in grado di visionare questi piani con cui le società mettono nero su bianco gli investimenti sulla rete e quelli che hanno in programma di fare. Per fare un esempio l'Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, ha di recente pubblicato sul proprio sito gli atti concessori degli Aeroporti di Roma per chiarire i contenuti del rapporto tra l'ente vigilante e la società di gestione.

Al netto dei distinguo tra i vari sistemi di tariffazione e di remunerazione dei gestori in Francia tutti i contratti di concessione del settore autostradale sono stati pubblicati sul sito del ministero. In Italia la gran parte di queste concessioni è stata stipulata alla fine degli anni 90 e rinnovata tra il 2008 e il 2010. Quest'anno a trainare gli aumenti più significativi sono state soprattutto le pronunce giudiziarie arrivate a fronte di ricorsi della società contro il blocco degli aumenti disposti dal ministero dei Trasporti nel 2014. Il dicastero avrebbe voluto parametrarli soltanto all'inflazione, ma quei contratti sono molto «vincolanti». Pertanto è materia semplice per gli avvocati di parte portare avanti le ragioni delle Concessionarie. Ragioni segrete.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

